

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della
Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo
rurale
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO AL SETTORE OLIO DI OLIVA. INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 53084 DEL 27 LUGLIO 2021

1. Premessa

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 (per la campagna 2021) disciplinano, tra le altre, le misure del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 nel settore dell'olio di oliva.

Il DM 28 maggio 2021 n. 248981 ha introdotto disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure:

➤ Settore olio di oliva

129 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria;

132 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;

138 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

Salvo quanto previsto dal citato DM 28 maggio 2021 n. 248981 e dalla presente circolare, resta ferma la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021.

2. Superficie olivicola divenuta improduttiva nell'anno di campagna

L'agricoltore richiedente il pagamento del premio accoppiato nel settore olio di oliva che detiene **superfici olivicole divenute improduttive nel corso dell'anno di domanda a causa della Xylella fastidiosa**, può continuare a beneficiare del sostegno accoppiato presentando la domanda di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 al competente Organismo pagatore, secondo le procedure dallo stesso definite.

A norma dell'art. 2 del DM 28 maggio 2021 n. 248981, l'Organismo pagatore riconosce quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del Reg. (UE) n. 1306/2013, la fitopatia causata dal batterio della Xylella fastidiosa esclusivamente nelle zone delimitate dall'Autorità competente.

È compresa tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale anche la perdita delle condizioni di ammissibilità della parcella olivicola conseguente all'espianto obbligatorio di piante di olivo sane decretato dall'Autorità fitosanitaria nelle fasce di contenimento.

La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale relativa alla Xylella può essere riconosciuta una volta sola per la medesima superficie olivicola.

Non possono richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale gli agricoltori le cui superfici insistono nelle zone delimitate dall'Autorità competente per la presenza del batterio della Xylella e che sono divenute improduttive in annualità precedente al 2021.

Ai fini della suddetta verifica, gli Organismi pagatori accertano che nelle annualità in cui le superfici risultavano inserite nella delimitazione della zona infetta, gli agricoltori abbiano percepito il sostegno accoppiato in questione.

Si precisa che potranno altresì presentare domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale gli agricoltori che nelle annualità precedenti si siano già avvalsi della fattispecie in parola in relazione a eventi diversi dalla Xylella.

La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non è riconosciuta dall'Organismo pagatore qualora nei confronti dell'agricoltore risultino procedimenti sanzionatori avviati dall'autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio. Si precisa che il mancato riconoscimento della circostanza eccezionale discende dalla semplice esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto da parte della competente Autorità, indipendentemente dall'esito dello stesso. Le informazioni circa l'esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto sono raccolte da Agea Coordinamento e messe a disposizione degli Organismi pagatori ai fini delle istruttorie.

Le domande di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono presentate in modalità grafica. L'Organismo pagatore individua nel Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), contrassegnandole con un codice specifico, le

parcelle olivicole per le quali le condizioni di ammissibilità sono state riconosciute in accoglimento delle domande di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale.

3. Impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva

Nell'anno di domanda successivo a quello in cui è stata riconosciuta la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per la superficie olivicola interessata, se l'agricoltore intende continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola, deve obbligatoriamente soddisfare **entrambe** le condizioni previste dall'art. 3 del DM 28 maggio 2021 n. 248981:

- a) aver chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate ed impegnarsi a reimpiantare l'oliveto nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo;

- b) svolgere, oltre alle normali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore nella zona infetta, come raccomandate dalle autorità nazionale e regionale. Ai fini della verifica dell'obbligo si considera l'anno di riferimento della domanda. Pertanto, per la campagna 2021, tali impegni devono essere stati rispettati nell'anno 2021. Le informazioni circa eventuali inadempimenti all'esecuzione delle predette azioni sono raccolte da Agea Coordinamento e messe a disposizione degli Organismi pagatori ai fini delle istruttorie.

Analogamente, gli agricoltori le cui superfici siano già divenute improduttive a causa della Xylella fastidiosa e non abbiano pertanto potuto attivare la causa di forza maggiore, qualora intendano beneficiare del sostegno accoppiato, potranno presentare l'impegno al reimpianto dell'oliveto purchè soddisfino entrambe le condizioni sopra richiamate in tutte le annualità successive a quella in cui la stessa è divenuta improduttiva.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di reimpianto di cui alla precedente lettera a), si precisa che i tre anni decorrono dall'anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui nell'anno "n" sia stata invocata la circostanza eccezionale, l'agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopra descritti, nella domanda unica con la quale l'agricoltore richiede il sostegno accoppiato, la superficie olivicola improduttiva è contrassegnata con il codice specifico indicato dall'Organismo pagatore che consente di monitorare il rispetto dell'impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

Con l'apposizione sulla parcella olivicola del suddetto codice specifico, **l'agricoltore:**

- **attesta** di aver chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate;
- **assume l'impegno al reimpianto;**
- **si obbliga** a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale.

In ogni anno di domanda successivo a quello di assunzione dell'impegno e degli obblighi sopra descritti, l'agricoltore conferma espressamente tale impegno e tali obblighi fino all'avvenuto reimpianto da comunicare all'Organismo pagatore competente. Quest'ultimo definisce le modalità di invio della comunicazione nonché la documentazione comprovante l'intervenuto impianto del nuovo oliveto che l'agricoltore deve allegare, per l'esecuzione dei controlli. Ai fini dei predetti controlli è possibile utilizzare anche gli esiti dei controlli eseguiti da altre Autorità competenti.

L'impegno al reimpianto e la disciplina sopra descritta, a norma dell'art. 2, comma 3, del DM 28 maggio 2021 n. 248981, non si applica alle superfici olivicole situate nelle fasce di contenimento, fino al persistere del divieto del reimpianto dell'oliveto. In tali fasce è possibile chiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale solamente per un anno e il pagamento del sostegno accoppiato potrà nuovamente essere richiesto quando, terminato il divieto di reimpianto, l'agricoltore potrà assumere l'impegno al reimpianto.

3.1 Inadempimento agli obblighi di reimpianto e applicazione delle sanzioni

Il mancato rispetto dell'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell'anno di domanda in cui avviene l'inadempimento la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale. L'Organismo pagatore provvede, pertanto, all'esecuzione dei necessari recuperi secondo le ordinarie procedure previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

La mancata conferma annuale dell'impegno di reimpianto dell'oliveto, il mancato rispetto del medesimo impegno entro il terzo anno, nonché il mancato rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale in merito alle pratiche agronomiche e fitosanitarie, **comportano la perdita delle condizioni di ammissibilità dall'anno di domanda di assunzione dell'impegno.** La relativa superficie è qualificata come superficie non determinata nell'intero periodo in cui l'agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtù del medesimo impegno, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale. L'Organismo pagatore provvede, pertanto, all'esecuzione dei necessari recuperi secondo le ordinarie procedure previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

A norma dell'art. 3, comma 8, del DM 28 maggio 2021 n. 248981, qualora la superficie olivicola sia trasferita ad altro soggetto prima che sia avvenuto il reimpianto, l'agricoltore cedente subisce comunque le conseguenze sopra descritte derivanti dall'inadempimento agli obblighi assunti, fatto salvo il caso in cui l'agricoltore cessionario subentri nell'impegno e negli obblighi assunti dal cedente.

Tuttavia, qualora l'agricoltore cessionario disattenda l'impegno e gli obblighi assunti in fase di trasferimento delle superfici olivicole, l'agricoltore cedente è solidalmente responsabile dell'inadempimento.

L'ammontare del recupero è calcolato sulla base dell'esito delle domande con richiesta di impegno al reimpianto, calcolato a norma dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, con riferimento alla misura

del sostegno accoppiato olio ed è pari alla somma degli importi indebitamente percepiti per le superfici non riscontrate.

Il recupero è eseguito con precedenza sul soggetto cessionario ed in via subordinata sul cedente.

4. Superfici olivicole oggetto di reimpianto e pagamento del sostegno accoppiato

A norma dell'art. 4 del DM 28 maggio 2021 n. 248981, le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorché improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b) e c) del decreto 7 giugno 2018 e dell'articolo 3, comma 6, del presente decreto, per un periodo massimo di ulteriori quattro anni nei quali per esse la mancata produzione non comporta inadempimento dagli obblighi di registrazione delle produzioni di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

5. Applicazione del DM 28 maggio 2021 n. 248981 e nuova Riforma PAC 2023 – 2027

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova Riforma PAC 2023 – 2027 a norma dei Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 e delle scelte eseguite con il Piano Strategico Nazionale che prevedono, tra l'altro, nuove modalità di erogazione del premio in questione.

Si precisa, al riguardo, che gli agricoltori che hanno assunto gli impegni di cui al DM 28 maggio 2021 n. 248981, **anche successivamente al 1° gennaio 2023**, devono continuare ad adempiere agli stessi, pena l'applicazione dei recuperi e delle sanzioni previste al precedente paragrafo 3.1

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005